

CAMERA DEI DEPUTATI N. 806

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRANTI, ORLANDO, ROSSOMANDO

Introduzione dell'articolo 411-*bis* del codice di procedura penale e altre disposizioni per la definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto

Presentata il 18 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riparte dal testo già esaminato dall'Assemblea alla Camera dei deputati nella precedente legislatura (atto Camera n. 2094-A), relatore l'onorevole Lanfranco Tenaglia, il quale, nella sua relazione introduttiva sottolineava come « La proposta di legge in esame è diretta ad attribuire all'istituto della particolare tenuità del fatto una valenza di carattere generale in luogo di quella meramente eccezionale prevista dalla legislazione vigente, che ne limita la rilevanza ai soli reati di competenza del giudice di pace ed ai reati commessi dai minori, sia pure sulla base di presupposti diversi, che rispondono a *ratio* diverse. La proposta di legge in esame condivide in parte la medesima *ratio* dell'articolo 34 del decreto

legislativo n. 274 del 2000, che disciplina per i procedimenti innanzi al giudice di pace l'istituto della particolare tenuità del fatto, differenziandosi da quella propria del processo minorile, essendo improntato sulle esigenze educative del minore, la cui personalità è in corso di formazione.

Così come per i giudizi innanzi al giudice di pace anche per l'istituto di carattere generale la *ratio* è in primo luogo la deflazione. Alla base dell'istituto vi è l'idea che, nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti previsti dal legislatore affinché un fatto possa essere considerato di particolare tenuità, il processo rappresenta un onere eccessivo per lo Stato secondo una valutazione complessiva costi-benefici. Tra i benefici vi è quello di porre rimedio a quanto è sotto ai nostri occhi: il rallenta-

mento (fino alla paralisi) di tutta la macchina giudiziaria a causa di una miriade di processi che hanno per oggetto reati con un livello di offensività bassissimo e, quindi, a discapito di processi relativi a reati più gravi.

Questa considerazione è importante specialmente se da una prima lettura del provvedimento potessero sorgere dubbi della compatibilità dell'istituto con il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale. A parte la considerazione che si tratta di un istituto che ha già superato il vaglio di costituzionalità non toccando in alcun modo tale principio, occorre invece dire che in realtà l'istituto è diretto proprio a dare concretezza ed effettività a quel principio, consentendo l'effettivo esercizio dell'azione penale per tutti quei reati il cui accertamento processuale è reso alquanto gravoso proprio dall'eccessivo carico di lavoro degli uffici giudiziari.

La *ratio* del provvedimento si coglie in tutta la sua chiarezza se si tiene conto che viene prevista la possibilità per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione per tutti quei fatti che, pur tipici, si presentano già ad una prima deliberazione con un contenuto offensivo talmente modesto da non giustificare l'impiego della costosa risorsa del processo.

La particolare tenuità del fatto quindi non deve essere accertata necessariamente in contraddittorio con l'interessato e pronunciata con una sentenza che impone una verifica di un fatto penalmente rilevante. In ciò si coglie tutta la potenzialità deflattiva della particolare tenuità del fatto, la quale non potrebbe esplicarsi se l'accertamento fosse affidato a uno sviluppo processuale talmente avanzato da imporre l'adozione della sentenza. Per tale ragione l'istituto è stato strutturato incentrandolo sull'accertamento di una responsabilità soltanto « in ipotesi », che può fare a meno di valutazioni approfondite sulla personalità dell'autore del fatto».

Rispetto al testo elaborato dalla Commissione giustizia nella XVI legislatura, il cui *iter* di discussione si era peraltro bloccato in Assemblea, la presente propo-

sta di legge ha cercato di tenere conto anche delle osservazioni e delle condizioni espresse nel parere della I Commissione affari costituzionali. In particolare ha evidenziato in modo più netto che il nuovo istituto della tenuità del fatto si inquadra nell'ambito di una causa di improcedibilità (articolo 411-*bis* del codice di procedura penale). Per quanto attiene alla questione dell'individuazione della nozione di particolare tenuità si è cercato di individuare parametri oggettivi di riferimento quali la modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo della stessa l'occasionalità del comportamento, per evitare il rischio di premiare ingiustificatamente « autori non bagatellari »; si è ritenuto che la pericolosità di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza è tale da poter fare una valutazione astratta e generale circa l'inapplicabilità dell'istituto a costoro. Si è ritenuto di circoscrivere l'applicazione del nuovo istituto ai reati di competenza del giudice monocratico, in particolare, per ragioni di tipo politico-criminale.

È vero, infatti, che la dottrina più autorevole ha posto in evidenza che qualsiasi reato può assumere una consistenza bagatellare, ma occorre evitare il rischio, almeno in una prima fase di applicazione, di prassi giurisprudenziali disinvoltate che in omaggio a esigenze deflattive finiscano per emettere decisioni discutibili e incomprensibili per l'opinione pubblica.

Quanto ai reati di competenza del giudice di pace, si è provveduto a uniformarne la disciplina. Il dibattito effettuato nella scorsa legislatura presso la Commissione giustizia a proposito della tutela della persona offesa aveva evidenziato una particolare esigenza sul punto che si è cercato di tutelare, prevedendo che la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato debba essere notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa senza che sia necessario che questa — come invece avviene per gli altri casi di richiesta di archiviazione — abbia chiesto in precedenza di essere informata dell'eventuale archiviazione. Si è previsto che nell'avviso

debba essere precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione in merito alla carenza della tenuità del fatto. Gli effetti dell'opposizione sono i medesimi che il codice di procedura penale prevede per tutte le altre richieste di opposizione a un'archiviazione: la prosecuzione delle indagini. La parte offesa dovrebbe dimostrare che in realtà il fatto non può essere considerato di particolare tenuità secondo i parametri previsti dalla legge. La pecu-

liarità della nuova disciplina si limita unicamente alla previsione di un'informazione d'ufficio, anziché su una richiesta preventiva della parte offesa, finalizzata a mettere quest'ultima nella condizione di opporsi. Considerato che la non occasionalità del fatto costituisce uno degli elementi necessari per la valutazione della sua particolare tenuità, si è prevista l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale del provvedimento con il quale l'imputato è stato prosciolto per particolare tenuità del fatto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione dell'articolo 411-bis del codice di procedura penale in materia di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto).

1. Dopo l'articolo 411 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 411-bis — *(Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto).* — 1. In relazione ai reati previsti dall'articolo 550, commi 1 e 2, non si procede quando, per le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, la sua occasionalità e l'esiguità del danno o del pericolo il fatto, tenuto conto anche della condotta successiva del suo autore, è di particolare tenuità.

2. La condotta non è ritenuta occasionale se il suo autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero ha commesso altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del fatto come circostanza attenuante.

4. Si osservano le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410.

5. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 408. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione, deducendo la non tenuità del fatto secondo i parametri di cui ai commi 1 e 2.

6. L'avviso della richiesta di archiviazione è altresì notificato a cura del pubblico ministero alla persona sottoposta alle

indagini che, nel termine di dieci giorni, può prendere visione degli atti e presentare opposizione ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) i provvedimenti giudiziari con cui il giudice dichiara il proscioglimento per particolare tenuità del fatto; ».

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274).

1. Al decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 17, dopo le parole: « articoli 411 » sono inserite le seguenti: « e 411-*bis* »;

b) l'articolo 34 è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0007700